



CINZIA TRAPANI
NOTAIO

Repertorio n. 803 Raccolta n. 638 =====

===== **COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE** =====
===== REPUBBLICA ITALIANA =====

Il ventuno aprile duemilaquindici. =====

===== **-21/04/2015 -** =====

In Firenze, via Empoli n. 27, presso la sede della Confartigianato. =====

Avanti di me avv. **CINZIA TRAPANI** notaio in Firenze iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, sono comparsi: =====

- FERRARI Alessandro, nato a Livorno il 15 luglio 1957, residente a Firenze via Lungo l'Affrico n. 320, codice fiscale FRR LSN 57L15 E625Q, =====

- BRANDINI Arrigo, nato a Firenze il 19 febbraio 1958, residente a Firenze viale Dè Amicis n. 97 codice fiscale BRN RRG 58B19 D612F; =====

- DEGL'INNOCENTI Patrizia, nata a Montevarchi il 30 aprile 1954, residente a Montemurlo via Pieratti n. 71, codice fiscale DGL PRZ 54D70 F656H; =====

- NARDI Claudia, nata a Firenze il 12 luglio 1969, residente a Barberino Val d'Elsa Strada della Valle n. 9, codice fiscale NRD CLD 69L52 D612L; =====

- PRATESI Elena, nata a Firenze il 1 aprile 1965, residente a Firenze via Pellas n. 32, codice fiscale PRT LNE 65D41 D612U;=

- D'ANNUNZIO Alessandro, nato a Prato il 1 aprile 1958, residente a Firenze, via Pellas n. 32, codice fiscale DNN LSN 58D01 G999F; =====

- DEL BENE Daniele, nato a Trjillo (Perù) il 17 maggio 1981, residente a Firenze via Celestino Bianchi n. 2, codice fiscale DLB DNL 81E17 Z611K; =====

- BARBIERI Massimo, nato a Firenze il 16 luglio 1967, residente a Firenze via Marconi n. 12, codice fiscale BRB MSM 67L16 D612P; =====

- STIGLIANO Andrea, nato a Firenze il 2 marzo 1982, residente a Campi Bisenzio via Fiesoli n. 100/P int. 22, codice fiscale STG NDR 82C02 D612I; =====


- SANI Roberto, nato a Firenze il 12 giugno 1973, residente a Scandicci via Salvemini n. 13, codice fiscale SNA RRT 73H12 D612H; =====

- CARLETTI Andrea, nato a Firenze il 17 luglio 1973, residente a Firenze, via di Novoli n. 42/G, codice fiscale CRL NDR 73L17 D612Z. =====

-----Detti componenti, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto pubblico in forza del quale essi convengono di costituire tra loro un'associazione non lucrativa con: =====

DENOMINAZIONE: **"CONFARTAMMINISTRATORI - CONFEDERAZIONE REVI-STORI AMMINISTRATORI IMMOBILIARI ESPERTI"**. =====

SEDE: L'Associazione ha sede in Firenze via Empoli n. 27, presso la sede della Confartigianato Firenze. =====



Reg.to a FIRENZE 2
in data 30/04/2015
n. 3745 serie 1T

SCOPO ESCLUSIVO: L'Associazione non persegue scopi politici, religiosi né di lucro. L'Associazione è apartitica ed indipendente da imprese commerciali e industriali. =====

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo non sia richiesto dalla legge. =====

L'Associazione ha per scopo: =====

a) rappresentare e tutelare gli associati in tutte le sedi in cui siano coinvolti direttamente o indirettamente gli interessi professionali degli associati; =====

b) organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, convegni e seminari, corsi di formazione e curare la pubblicazione di materiale formativo e informativo, anche periodico, il tutto finalizzato alla qualificazione delle professionalità degli associati, o degli aspiranti tali, in un'ottica globale di miglioramento continuo e di formazione continua obbligatoria ai sensi della Legge 4/2013 e del D.Lgs. 13/2013 e successive modifiche e per informazione ai consumatori ed al pubblico delle attività professionali svolte; =====

c) fornire agli associati assistenza, consulenza ed informazioni sui problemi connessi con la loro attività; =====

d) svolgere in generale ogni attività, anche arbitrale, che sia nell'interesse degli associati, compresa l'organizzazione e prestazione di servizi sia direttamente che indirettamente attraverso società all'uopo costituite e/o partecipate e/o convenzionate; =====

e) redigere ed aggiornare il registro degli iscritti, nonché sorvegliare la qualificazione degli stessi secondo i parametri previsti dalla Legge 4/2013, dal D.Lgs 13/2013 e successive modifiche, e dai Regolamenti associativi; =====

f) promuovere lo studio e l'analisi delle problematiche attinenti alla materia del condominio degli edifici, alla sicurezza negli edifici e al settore immobiliare in genere in riferimento alla professione esercitata dagli associati per contribuire al loro sviluppo ed alla loro formazione ed innalzamento delle competenze; =====

g) rappresentare gli associati presso organismi ufficiali italiani, comunitari ed internazionali, anche in collaborazione con analoghe Associazioni straniere ed internazionali, al fine di presentare le loro necessità e raccogliere le informazioni a loro utili; =====

h) aderire liberamente ad associazioni, organismi, enti aventi scopi coerenti con quelli dell'Associazione o promuoverne la costituzione; =====

i) possedere in godimento o in proprietà quanto necessario alla realizzazione dei suoi scopi, compresi beni immobili. =

STATUTO: L'associazione è retta dallo Statuto che i componenti mi consegnano e che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrale e sostanziale. ==

AMMINISTRAZIONE: Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto viene nominato fino al 31 (trentuno) dicembre 2015 (duemilaquindici) un unico amministratore nella persona di FERRARI Alessandro, cui sono devoluti tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione nonché la rappresentanza dell'Associazione stessa. =====

Esso accetta la nomina dichiarando che nei suoi confronti non sussistono cause di incompatibilità o decadenza. =====

REVISORI DEI CONTI: I componenti decidono di rinviare la nomina dei Revisori dei conti alla prima assemblea degli associati. =====

QUOTA ASSOCIATIVA: La quota di iscrizione degli associati che entreranno a far parte dell'Associazione durante il primo anno viene determinata in Euro 200,00 (duecento virgola zero zero). =====

MANDATO: Ferrari Alessandro viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per l'acquisto della personalità giuridica; esclusivamente a tali fini viene autorizzato ad apportare allo statuto qui allegato quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità. =====


SPESE: Le spese del presente atto sua registrazione annesse e dipendenti sono a carico dei costituenti. =====

-----I componenti mi hanno dispensato dalla lettura dell'allegato dichiarando di averne esatta e pregressa conoscenza. =====

Quest'atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto su sei facciate e quanto fino a qui della sesta di due fogli, viene da me notaio letto ai componenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me alle ore dieci e minuti trenta. =====

FIRMATO: Alessandro FERRARI - Arrigo BRANDINI - Patrizia DEGL'INNOCENTI - Claudia NARDI - Elena PRATESI - D'ANNUNZIO Alessandro - Daniele DEL BENE - Massimo BARBIERI - Andrea STIGLIANO - SANI Roberto - Andrea CARLETTI - CINZIA TRAPANI (Sigillo). =====

Certifico io Cinzia Trapani Notaio in Firenze (Distretti Notarili Riuniti di Firenze Pistoia e Prato) che la presente copia composta di n° 2 fogli 1 allegato è conforme all'originale munito delle prescritte firme, e si rilascia per uso nota Firenze, li 11/5/2015



STATUTO

ARTICOLO 1

Denominazione e sede

E' costituita in conformità alle leggi vigenti l'associazione "CONFARTAMMINISTRATORI - CONFEDERAZIONE REVISORI AMMINISTRATORI IMMOBILIARI ESPERTI", denominata in forma abbreviata "amm", con sede legale in Firenze via Empoli n. 27, presso Confartigianato Imprese Firenze. L'associazione è l'unica proprietaria del nome e della sigla "amm" con la prima lettera cerchiata della denominazione estesa "CONFARTAMMINISTRATORI - CONFEDERAZIONE REVISORI AMMINISTRATORI IMMOBILIARI ESPERTI", nonché del segno raffigurato che contraddistingue l'emblema e delle sue eventuali successive elaborazioni, del quale hanno diritto a fare uso gratuitamente tutti gli associati nella loro attività, finché perdura il vincolo associativo e secondo le modalità stabilite dall'Associazione.

ARTICOLO 2


Scopo

L'Associazione non persegue scopi politici, religiosi né di lucro. L'Associazione è apartitica ed indipendente da imprese commerciali e industriali.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo non sia richiesto dalla legge.

L'Associazione ha per scopo:

- a) rappresentare e tutelare gli associati in tutte le sedi in cui siano coinvolti direttamente o indirettamente gli interessi professionali degli associati;
- b) organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, convegni e seminari, corsi di formazione e curare la pubblicazione di materiale formativo e informativo, anche periodico, il tutto finalizzato alla qualificazione delle professionalità degli associati, o degli aspiranti tali, in un'ottica globale di miglioramento continuo e di formazione continua obbligatoria ai sensi della Legge 4/2013 e del D.Lgs. 13/2013 e successive modifiche e per informazione ai consumatori ed al pubblico delle attività professionali svolte;
- c) fornire agli associati assistenza, consulenza ed informazioni sui problemi connessi con la loro attività;
- d) svolgere in generale ogni attività, anche arbitrale, che sia nell'interesse degli associati, compresa l'organizzazione e prestazione di servizi sia direttamente che indirettamente attraverso società all'uopo costituite e/o partecipate e/o convenzionate;



- e) redigere ed aggiornare il registro degli iscritti, nonché sorvegliare la qualificazione degli stessi secondo i parametri previsti dalla Legge 4/2013, dal D.Lgs 13/2013 e successive modifiche, e dai Regolamenti associativi;
- f) promuovere lo studio e l'analisi delle problematiche attinenti alla materia del condominio degli edifici, alla sicurezza negli edifici e al settore immobiliare in genere in riferimento alla professione esercitata dagli associati per contribuire al loro sviluppo ed alla loro formazione ed innalzamento delle competenze;
- g) rappresentare gli associati presso organismi ufficiali italiani, comunitari ed internazionali, anche in collaborazione con analoghe Associazioni straniere ed internazionali, al fine di presentare le loro necessità e raccogliere le informazioni a loro utili;
- h) aderire liberamente ad associazioni, organismi, enti a venti scopi coerenti con quelli dell'Associazione o promuoverne la costituzione;
- i) possedere in godimento o in proprietà quanto necessario alla realizzazione dei suoi scopi, compresi beni immobili.

L'Associazione raggiunge questi scopi mediante specifiche iniziative rivolte a:

- " valorizzare la professione;
- " indicare i requisiti di accesso e verificare il mantenimento dei requisiti in itinere attraverso un processo di attestazione degli standard di qualificazione e di valutazione della formazione continua obbligatoria e dei relativi esiti;

nonché quant'altro sia necessario al conseguimento degli obiettivi sociali e ammesso dal Regolamento di Organizzazione, attuativo dello Statuto.

ARTICOLO 3

Durata

L'Associazione ha durata illimitata, fatto salvo il caso di scioglimento di cui al successivo articolo 30.

ARTICOLO 4

Tipologie e requisiti dei soci

L'Associazione è costituita da:

- a) soci fondatori;
- b) soci ordinari;
- c) soci esperti;
- d) soci onorari.

Tutti i soci, ad eccezione di quelli onorari di cui alla lettera d), devono possedere i requisiti previsti dall'art.71-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile. Possono pertanto essere soci coloro:

- a) che hanno il godimento dei diritti civili;
- b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
- c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- d) che non sono interdetti o inabilitati;

e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;

f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;

g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale;


I requisiti di cui alle lettere f), g) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.

La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dalla qualifica di socio. Per quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito essere socio anche in assenza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica annuale giusto Decreto del Ministero della Giustizia n.140/2014 e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni a cui l'associazione si riconduce e si ricondurrà.

ARTICOLO 5

Soci Fondatori

Sono qualificati come soci fondatori tutti coloro che, persone fisiche e/o persone giuridiche dotati dei requisiti di onorabilità e di professionalità, hanno partecipato alla costituzione dell'associazione stessa. I soci fondatori si impegnano al perseguimento degli scopi che animano l'Associazione. Alla stessa potranno aderire come soci fondatori altri soggetti che ne condividano le finalità e vi aderiscono entro il 31 dicembre 2015. In ogni caso, tutti i soci fondatori re-



stano completamente autonomi nello svolgimento della propria attività professionale. I soci fondatori possono essere anche qualificati come soci esperti e onorari qualora ne abbiano i requisiti.

ARTICOLO 6

Soci ordinari

Sono ammessi, dietro loro richiesta scritta, con la qualifica di soci ordinari i cittadini italiani e stranieri residenti in Italia, che svolgono l'attività di amministratore immobiliare e condominiale o che se ne occupano professionalmente in forma stabile anche in caso di esercizio contemporaneo di altre attività professionali e/o che hanno frequentato il corso di formazione iniziale per amministratori e intendono iniziare l'attività professionale.

La domanda viene esaminata in prima istanza dal Presidente territorialmente competente.

Valutata l'idoneità di questa, la qualifica di socio sarà conseguita al superamento dell'esame attestato dal responsabile scientifico Nazionale ed al pagamento della quota associativa, così come disposto dal Regolamento di Organizzazione, e decorrerà dall'attestazione di iscrizione sottoscritta oltre che dal responsabile Scientifico Nazionale, dal Presidente Nazionale e/o suo delegato e dal segretario nazionale, con rilascio certificato e timbro di iscrizione numerato.

ARTICOLO 7

Soci esperti

Sono ammessi, dietro loro richiesta scritta, con la qualifica di soci esperti i cittadini italiani e stranieri residenti in Italia, che svolgono l'attività di amministratore immobiliare e condominiale da almeno 10 (dieci) anni, che abbiano superato l'esame di ammissione previsto del Regolamento di Organizzazione e che abbiano maturato i requisiti richiesti per poter essere qualificati come formatori dal Decreto 13 Agosto 2014 n.140 - Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità per la formazione degli amministratori di condominio nonché dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali.

Possono altresì essere qualificati come soci esperti i soci in possesso della certificazione UNI 10081 e successive modifiche, sostituzioni e integrazioni da comprovare al responsabile scientifico Nazionale che lo attesta ai fini associativi e gli amministratori che hanno conseguito e mantengono la qualifica di revisore condominiale attestata dal responsabile scientifico Nazionale.

Il socio esperto è qualificato tale dal CdA non prima di un anno di decorrenza dalla prima iscrizione come socio fondatore o ordinario.

ARTICOLO 8
Soci Onorari

Sono ammessi con la qualifica di soci onorari coloro che abbiano riconosciuti meriti nel campo della materia condominiale e di sicurezza degli edifici e che condividano gli scopi dell'associazione, ovvero tutti coloro che nel settore economico-politico-sociale-finanziario-industriale-accademico, sia a livello nazionale che a livello internazionale, si siano distinti per le proprie opere e siano universalmente riconosciuti quali personalità di spicco.

Sono proposti dal Consiglio di Amministrazione (qui di seguito chiamato CdA), dal Collegio dei Probiviri o da almeno 1/10 (un decimo) dei soci esperti all'Assemblea e nominati dalla stessa.

I soci onorari compongono il Comitato d'onore dell'Associazione costituito nella misura massima di tre componenti.

Uno di tali componenti può essere nominato con qualifica di Presidente Nazionale Onorario. Tale qualifica non può essere ricoperta dai soci membri del CdA in carica, dal socio membro del Collegio dei Probiviri, dal Revisore dei Conti se socio, dal Direttore Generale se socio, mentre è compatibile con tutte le altre funzioni sociali.

ARTICOLO 9
Ammissione


La qualità di socio prevede l'accettazione dello Statuto associativo, l'osservanza delle disposizioni concernenti la professione e le decisioni dell'Assemblea, il pagamento della quota di iscrizione e della quota associativa annua, nonché il rispetto del Regolamento e delle condizioni generali dell'Associazione oltre la disciplina specifica per la singola categoria di socio descritta ai precedenti articoli 5,6,7,8.

ARTICOLO 10
Regolamento di Organizzazione

Il Regolamento di Organizzazione, attuativo dello Statuto, è redatto dal CdA con l'ausilio di esperti e consulenti di volta in volta invitati dal Presidente. Il regolamento è approvato dalla maggioranza dei presenti del CdA in seduta comune con il collegio dei Probiviri e con i Rappresentanti Regionali.

ARTICOLO 11
Recesso ed esclusione

Il socio che intenda dimettersi deve inviare lettera racco-



mandata al Presidente almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno sociale, previo pagamento delle quote associative maturate.

Il socio dimissionario non ha alcun diritto sul patrimonio della Associazione.

I soci possono essere radiati dall'Associazione per protratta morosità, per motivata indegnità o per attività contraria e/o nociva agli scopi dell'Associazione.

L'esclusione od altri provvedimenti disciplinari saranno motivati e proposti dal CdA al Collegio dei Probiviri che delibererà al riguardo con provvedimento "ex bono et aequo".

L'esclusione dei soci onorari avrà comunque effetto previa deliberazione in tal senso dell'assemblea dei soci.

L'esclusione ha effetto dal momento in cui viene conosciuta dal socio stesso, il quale dovrà restituire timbro ed attestato associativo.

ARTICOLO 12

Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Collegio dei Probiviri;
- f) il Revisore dei Conti;
- g) il Responsabile Scientifico.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, convoca l'Assemblea, le riunioni del CdA ed il collegio dei Probiviri

ARTICOLO 13

Accesso alle cariche statutarie

Tutte le cariche statutarie sono aperte ai soci fondatori, onorari, ordinari e soci esperti.

ARTICOLO 14

Assemblea Generale

L'Assemblea Generale ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta all'anno dietro convocazione del Presidente.

L'Assemblea potrà essere convocata e potrà riunirsi presso la sede sociale od altrove purché in Italia o in altro Stato appartenente all'Unione Europea.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura del-

l'esercizio.

La convocazione potrà avvenire mediante lettera inviata per posta ordinaria, telefax, posta elettronica o con altro mezzo idoneo, e con l'affissione dell'avviso in bacheca, almeno quindici giorni prima della riunione.

L'Assemblea Generale può riunirsi su richiesta del CdA, del Revisore dei conti, di 1/4 (un quarto) dei soci con diritto di voto, oppure dalla maggioranza dei rappresentanti territoriali con il minimo di tre.

In 1^a convocazione l'Assemblea Generale, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita quando sono presenti, o rappresentati per delega, almeno i 2/3 (due terzi) dei soci con diritto di voto.

In 2^a convocazione, l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero di soci presenti.

In 2^a convocazione, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita quando è presente almeno 1/10 (un decimo).

dei soci con diritto di voto.

Fra la prima e la seconda convocazione non devono intercorrere meno di dodici ore e più di sette giorni.

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza dei soci con diritto di voto presenti o rappresentati.

L'Assemblea Straordinaria delibera con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei soci con diritto di voto presenti o rappresentati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno di tre quarti degli associati.

In Assemblea hanno diritto di voto i soci in regola con i pagamenti delle quote associative e contro i quali non penda alcun giudizio disciplinare.

Ai fini della partecipazione alla assemblea, si precisa che il versamento della quota annuale deve essere effettuato almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'assemblea o, se antecedente, alla data di convocazione della assemblea.


Ogni socio ha diritto ad un voto personale. In caso di impedimento il socio può essere rappresentato da un altro socio con diritto di voto.

Ogni socio con diritto di voto non può rappresentare per delega più di 1/10 (un decimo) del totale dei soci aventi diritto nel limite di venti deleghe.

ARTICOLO 15

Compiti dell'Assemblea Generale ordinaria

L'Assemblea Generale ordinaria elegge il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Segretario, il Collegio dei Pro-biviri ed il Revisore dei Conti e il Responsabile scientifico, tranne che in sede di costituzione.



Inoltre delibera su:

- a) il rendiconto della gestione sociale;
- b) l'approvazione del bilancio preventivo;
- c) la relazione annuale del Presidente;
- d) la relazione finanziaria del CdA che individua un Tesoriere referente;
- e) gli argomenti inseriti all'ordine del giorno;
- f) gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione come, ad esempio, l'alienazione dei beni sociali, l'assunzione di obblighi di carattere finanziario eccetera;
- g) la nomina e/o l'esclusione dei soci onorari.

ARTICOLO 16

Assemblea Generale straordinaria

L'Assemblea Generale Straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto e sullo scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione.

ARTICOLO 17

Consiglio di Amministrazione (CdA)

Il CdA dirige l'Associazione ed è composto da cinque a venticinque membri eletti dall'Assemblea Generale, tranne che in sede di costituzione. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il CdA elegge al suo interno il Presidente, i Vice Presidenti nel numero massimo di cinque di cui uno vicario, ed il Tesoriere, tranne che in sede di costituzione. Può essere nominato annualmente un Direttore Generale dal CdA che ne stabilisce i compensi. Il Direttore Generale dirige, coordina ed esegue le delibere degli organi statutari e risponde direttamente al Presidente e al responsabile scientifico Nazionale;

il Direttore generale è scelto preferibilmente fra i soci.

Il CdA ha tutti i poteri di gestione dell'Associazione, esclusi quelli riservati ad altri organi dell'Associazione ai sensi del presente Statuto.

ARTICOLO 18

Compiti del CdA

I compiti del CdA sono:

- 1) stabilire il contributo d'iscrizione e le quote annuali a carico di ciascun associato;
- 2) nominare il Direttore Generale e stabilirne annualmente il compenso;
- 3) convocare, nella persona del Presidente, l'Assemblea Generale e predisporre l'ordine del giorno;

- 4) informare l'Assemblea del lavoro svolto in attuazione dei programmi approvati;
- 5) ratificare i rendiconti annuali e sottoporli, nella persona del Presidente, all'approvazione dell'Assemblea;
- 6) predisporre gli atti e stipulare i contratti di sua competenza nell'interesse dell'Associazione e provvedere all'amministrazione del patrimonio, dando mandato al Presidente per la sottoscrizione;
- 7) promuovere ogni iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali;
- 8) dare esecuzione alle delibere della Assemblea.

ARTICOLO 19

Funzionamento del CdA

Il CdA si riunisce su convocazione del Presidente, secondo quanto previsto dal successivo articolo 21 o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti.


Il Direttore Generale curerà la fase attuativa della Convocazione.

Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri, tra cui il Presidente, oppure in caso di suo impedimento, il Vice Presidente Vicario o un altro Vice-Presidente.

Il CdA si riunisce di regola nella sede dell'Associazione; si può riunire in un altro luogo se indicato nell'avviso di convocazione e se nessuno dei suoi membri ha presentato opposizione entro tre giorni dalla convocazione. In caso di dimissioni o di decesso di uno dei suoi membri, si procederà alla sua sostituzione per cooptazione secondo le regole stabilite dal Codice Civile. Le delibere sono prese a maggioranza, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Direttore Generale non ha diritto di voto. Sono invitati permanenti al CDA il Presidente scientifico Nazionale ed il Presidente Onorario Nazionale, che potranno intervenire esprimendo pareri e verbalizzando eventuali considerazioni e proposte, ma senza diritto di voto.

L'assenza ingiustificata di uno dei membri del CdA a tre riunioni consecutive del CdA equivale ad una lettera di dimissioni ed autorizza alla sua sostituzione per cooptazione secondo le regole stabilite dal Codice Civile. Le delibere del CdA sono verbalizzate in un apposito libro o in forma elettronica, in ogni caso in modo da renderli disponibili a richiesta di ogni socio.

Il CdA può consultare, oltre al responsabile scientifico, per affari importanti ed urgenti, altri membri della Associazione o consulenti esterni; può nominare speciali commissioni operative o temporanee per lo studio e l'esecuzione di particolari compiti, sotto la guida ed il coordinamento del responsabile scientifico.



ARTICOLO 20

Presidente

Il Presidente presiede il CdA e l'Assemblea Generale. Egli rappresenta ad ogni effetto l'Associazione, sottoscrive con la sua firma per essa e può demandare tale rappresentanza al Direttore Generale sulla base di apposita delega scritta.

Per questioni di particolare importanza può richiedere la firma di un altro membro del CdA. In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente Vicario o da uno dei Vice-Presidenti o dal segretario.

ARTICOLO 21

Direttore Generale

Il Direttore Generale può essere nominato, se ritenuto utile dal CdA, e cura la gestione organizzativa ed amministrativa dell'Associazione per l'attuazione pratica di quanto deliberato dai soci e dal CdA stesso, secondo le direttive del Responsabile scientifico, del CdA stesso, del Presidente, convoca il CdA su delega di quest'ultimo e svolge tutte le diverse funzioni attribuitegli dai Regolamenti. Provvede alla redazione dei verbali del CdA, e assiste il segretario per i verbali dell'assemblea dei soci. Svolge inoltre tutti i compiti che gli sono appositamente delegati dal Presidente e dal CdA. E' vietata la delega in bianco.

ARTICOLO 22

Tesoriere

Il Tesoriere, nominato tra i membri del CdA cura la riscossione delle entrate e redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo dell'esercizio sociale.

Il Tesoriere in carica, unitamente al Direttore Generale in caso di apposita delega del CdA, cura i rapporti con gli Istituti Finanziari.

ARTICOLO 23

Sedi Regionali

Oltre alla sede Nazionale, l'Associazione si articola in almeno tre Sedi Regionali o macro regionali su base nazionale. Per la costituzione di una sede Regionale è indispensabile che all'Associazione aderiscano almeno tre soci ordinari e/o esperti che hanno residenza o esercitano attività professionale di quella regione. Al di sotto di tale numero, salvo che fino al 31/12/2015, è possibile creare un accorpamento di Regioni.

I Rappresentanti Regionali ed i Vice Rappresentanti Regionali sono eletti dal Consiglio di Amministrazione Nazionale che con delibera istituisce, cancella e/o disciplina in dettaglio la sede territoriale.

La carica di Rappresentante Regionale è incompatibile con ogni altra carica sociale ed ha la durata di quattro anni, e coincidente con il rinnovo del CdA. Detta carica potrà essere revocata prima della scadenza del mandato a seguito di richiesta scritta fatta al CdA dalla maggioranza assoluta dei soci effettivi con diritto di voto della regione di competenza.

Nelle Regioni in cui l'Associazione regionale intende ottenere la personalità giuridica, il CdA Nazionale, se ne ritiene il caso, può derogare al presente articolo, tenuto conto della legislazione Regionale di riferimento e previo parere positivo del responsabile scientifico a cui si deve conformare la sede territoriale richiedente.

ARTICOLO 24

Rappresentanti Regionali

I Rappresentanti Regionali curano gli interessi della Associazione nella loro regione e danno assistenza ai soci in essa residenti ed attuano sul territorio le delibere e le indicazioni e disposizioni degli organi statutari Nazionali.


I Rappresentanti Regionali organizzano con i soci della loro regione riunioni regionali alle quali invitano il CdA, il Direttore Generale ed il responsabile scientifico, con obbligo di relazione qualora non presenti da inviare al Segretario Nazionale ovvero al Direttore Generale che ne curerà la diffusione agli organi statutari.

Per ciascuna Regione è nominato un rappresentante che cura i rapporti con la sede Nazionale ed a cui può essere autorizzata la firma di rappresentanza sul territorio per determinate funzioni e atti. Il CdA Nazionale, su relazione del Segretario o del Direttore Generale e con il parere favorevole del responsabile scientifico, stanziava i fondi necessari per le attività sul territorio e per il rimborso delle spese ai responsabili regionali. I rappresentanti Regionali possono delegare parte delle loro funzioni istituendo rappresentanti territoriali su base provinciale, comunale o su determinate zone del territorio da essi individuati, previa comunicazione al Segretario e/o Direttore Generale ed assenso del Presidente Nazionale anche tacito qualora entro 30 giorni non sia dato parere in merito.

ARTICOLO 25

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea dei soci



con diritto di voto.

E' composto da un socio designato dal CdA e due membri esterni esperti nominati dal CdA su una rosa di sei nominativi, proposti dal responsabile scientifico.

In sede di costituzione, il Collegio verrà nominato nel corso della prima adunanza del CdA. E' composto da tre membri effettivi che durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

La carica è incompatibile con ogni altra carica sociale.

Il Collegio dei Probiviri, d'intesa con il CdA, sottopone all'Assemblea il Codice Etico e di Condotta dell'Associazione ed interviene in caso di controversia tra i soci e gli organi sociali. Esso interviene altresì, nelle controversie tra i soci che abbiano riferimento all'attività professionale. Il Collegio dei Probiviri eroga le sanzioni disciplinari, ivi compresa l'esclusione, nei confronti dei soci, ai sensi dell'articolo 11 del presente Statuto.

Il Collegio dei Probiviri ha la facoltà di arbitrare inappellabilmente, sentite le parti e con decisione "ex bono et aequo" senza formalità di procedure le succitate controversie, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

Se la controversia o l'esclusione riguarda un socio che ricopre la carica di Consigliere Nazionale o responsabile Territoriale, la decisione del collegio dei probiviri è appellabile al Presidente Nazionale Onorario che in questo caso costituisce organo di garanzia e che deciderà a suo insindacabile giudizio "ex bono et aequo", sentito il Comitato dei soci onorari se istituito.

ARTICOLO 26

Revisori dei Conti

Il Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea. La sua carica ha la durata di quattro anni ed è rieleggibile. Ha il compito di sorvegliare e rivedere la gestione amministrativa e di riferire all'Assemblea.

Il Revisore dei Conti, scelto anche fra non soci, deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali.

ARTICOLO 27

Responsabile Scientifico

Il Responsabile Scientifico ha il compito di stimolare ricerche e studi, convegni, seminari, volti alla valorizzazione della professione e degli iscritti all'associazione.

Il Responsabile scientifico svolge il ruolo specificatamente individuato dal Decreto del Ministero della Giustizia n.140/2014 e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, nonché tutte le funzioni indicate dallo Statuto.

Il Responsabile scientifico può nominare un consiglio di e-

sperti in suo ausilio; in tal caso assume la qualifica di
Presidente del Comitato Scientifico.

ARTICOLO 28 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle entrate ordinarie e dalle entrate straordinarie, nonché dai beni incorporati. Le entrate ordinarie sono rappresentate dalle quote di ammissione e dalle quote associative annue corrisposte dai soci alla sede Nazionale.

Le entrate straordinarie sono costituite dalle sopravvenienze attive di operazioni deliberate dal CdA o dall'Assemblea Generale e da eventuali atti di liberalità di terzi.

I beni incorporati sono rappresentati dai diritti che l'Associazione può conseguire dai suoi associati o da terzi.

Il patrimonio è amministrato dal Tesoriere nominato dal CdA coadiuvato dal Direttore Generale, i quali ne rispondono al Presidente e questo, insieme ai Revisori dei Conti, di fronte all'Assemblea Generale ed al CdA. Le azioni di responsabilità contro i membri del CdA e contro i Revisori dei Conti, per i fatti connessi o le omissioni, sono deliberate dall'Assemblea Generale e sono esercitate dai nuovi membri del CdA o dai Liquidatori dell'Associazione.

ARTICOLO 29 Bilancio

Il bilancio preventivo è annuale. Esso viene redatto dal Tesoriere con l'ausilio del Direttore Generale, ratificato dal CdA e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci, preventivo e consuntivo, sono presentati all'Assemblea dal Presidente con relazione del Tesoriere.


L'esercizio sociale, salvo per il primo anno che avrà durata ridotta, corrisponde con l'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre).

ARTICOLO 30 Scioglimento

La delibera sullo scioglimento dell'Associazione è di competenza esclusiva dell'Assemblea Generale Straordinaria.

La proposta di scioglimento deve essere comunicata ai soci almeno tre mesi prima della riunione indetta per deliberarvi.

Se è deliberato lo scioglimento, la stessa Assemblea procede alla messa in liquidazione del patrimonio ed alla nomina dei



Liquidatori; in caso di disaccordo sulla nomina di questi ultimi, si procede a norma del Codice Civile.

Il Patrimonio residuo al termine della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, ovvero agli enti di secondo livello a cui l'Associazione aderisce in quale momento.

ARTICOLO 31

Norma transitoria

Solo fino al 31 dicembre 2015, le funzioni del Consiglio di Amministrazione sono devolute dai soci costituenti fondatori al socio fondatore Alessandro Ferrari che provvederà a curare tutti gli adempimenti di legge previsti e necessari per l'avvio dell'associazione.

Inoltre è incaricato di convocare il primo congresso Nazionale per l'elezione delle cariche statutarie che si terrà entro il 30 giugno 2016.

ARTICOLO 32

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme riguardanti le Associazioni, in quanto applicabili, previste dal Codice Civile e dalle leggi in materia.

FIRMATO: Alessandro FERRARI - Arrigo BRANDINI - Patrizia DE-GL'INNOCENTI - Claudia NARDI - Elena PRATESI - D'ANNUNZIO Alessandro - Daniele DEL BENE - Massimo BARBIERI - Andrea STIGLIANO - SANI Roberto - Andrea CARLETTI - CINZIA TRAPANI (Sigillo).